



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

sulla tutela degli animali nel Comune di Gaeta

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°49 del 03/08/2012)

Premessa

Con questi 54 articoli si tutela la sicurezza e la libertà dei cittadini di accudire e possedere animali, la dignità e il benessere degli animali, non solo quelli cosiddetti “di affezione” ma anche quelli presenti sul territorio. La qualità della vita dei propri abitanti dipende anche dal rapporto che essi hanno con la fauna locale, di qualsiasi specie animale si tratti. Non solo cani e gatti, dunque, ma anche pesci, uccelli, cavalli, e animali esotici avranno da oggi in poi norme chiare e precise che ne regoleranno il trattamento e indicheranno cosa e come è consentito fare, al fine di salvaguardarne non solo l’incolumità ma anche e soprattutto la dignità come esseri viventi.

La nostra Gaeta è una città tollerante: da sempre accoglie chiunque ne rimanga affascinato e decida di stabilirvisi come se fosse il proprio luogo di nascita, e con gli stessi principi è giusto che sia così anche per i nostri animali che in casa o nei nostri parchi e montagne allietano le nostre giornate e quelle delle generazioni future.

Recenti studi dimostrano che avere un animale aiuta a vivere meglio disabili, anziani, bambini, ecc. (Pet Therapy). I cani, anche a distanza di secoli, ricoprono sempre un ruolo importantissimo nel lavoro come la condotta di gregge, la guardia delle proprietà, il soccorso di uomini con il salvataggio in mare, macerie ecc, ecc, e utilizzati dalle varie forze armate e di polizia.

Consapevoli che una Città che limita troppo la vita dei cani con divieti vari, limita la scelta di adottare un cane in canile o prenderne uno anche solo per compagnia, con questo regolamento Gaeta si fregia a pieno titolo del ruolo di Città ricca di civiltà e di integrazione.

Parte I



Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Gaeta, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Gaeta riconosce agli individui ed alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Gaeta, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Gaeta, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale), riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Gaeta, opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Gaeta, valorizza la tradizione e la cultura animalista della Città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Comune

1. Il Comune esercita la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, pianificando ed attuando anche misure di controllo e di sicurezza igienica e sociale per la collettività. Ai fini dell'esercizio della tutela il Comune è l'unico soggetto che esprime il consenso informato relativamente all'applicazione di terapie veterinarie.

2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Comune esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91 ed alle conseguenti leggi regionali, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Parte II

DEFINIZIONI ed AMBITO di APPLICAZIONE



Art. 5 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che dimorano o si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Gaeta.

Parte III

DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 7 - Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e attenersi alle norme dettate per la sua tutela. I detentori di cani in base alla legge L.R. 34/97 art. 1 devono apporre il micro chip ed iscrivere il cane all'anagrafe canina.
2. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli tenendo conto della specie, età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
5. Il Comune di Gaeta promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende USL o degli altri Organismi competenti dello Stato, dei veterinari liberi professionisti e della Polizia Municipale, campagne di sterilizzazione per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà.

Art. 8 - Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato e/o coibentato, deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo se è terreno, altrimenti bisogna assicurarsi che l'acqua piovana non penetri all'interno della stessa dal massetto e non deve essere posta in ambienti che possano risultare pericolosi per l'animale.

4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
5. È vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
7. È vietato detenere permanentemente animali in gabbie ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori, reparti cinofili delle forze armate e di polizia e di eventuali zone che il Comune stesso potrebbe adibire a Zoo o bioparco .
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. È vietato addestrare cani nei luoghi pubblici e di proprietà di altri, se non si è in possesso di diploma e tesserino tecnico nazionale che riconosca come Istruttore o educatore cinofilo.
10. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti.
11. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi che non creino alterazioni comportamentali, effettuati da enti di ricerca e personale ufficialmente riconosciuti.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.
13. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, fatta eccezione per quegli animali che sono stati addestrati, quindi ne è stata valutata la stabilità in condizioni di stimoli e stress urbano e non .
14. È vietato esporre animali in luoghi chiusi, a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
15. È vietato lasciare animali chiusi permanentemente in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi fatta eccezione per tutti i reparti cinofili dello stato, gare o esposizioni cinofile.
16. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.
17. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
18. È vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
19. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena o laddove la pavimentazione venga considerata comunque soddisfacente per assicurare il benessere agli animali.

20. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario o di un istruttore che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
21. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
22. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre per quanto possibile le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico.
23. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni (una specie che si è originata ed evoluta in un luogo differente in cui si trova) ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali e del parco regionale di monte Orlando. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
24. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario e per quelli degli enti autorizzati dal competente.
25. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dalle norme di igiene, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni; è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente, ma non ci può essere nessun divieto ai cani addestrati che hanno ottenuto un regolare attestato di superamento del corso di educazione o superiori riconosciuti a livello nazionale. Detto attestato deve riportare necessariamente la dicitura "ha superato", oppure il voto conseguito, oppure la tessera o attestato PCR "proprietario cinofilo responsabile", o similari ma comunque riconosciuti a livello nazionale.
26. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce e/o a fini di realizzazione di oggetti di ogni tipo attraverso l'utilizzo di parti dell'animale.
27. È vietata, la detenzione e l'uso di collari a punte che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza.
28. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un istruttore cinofilo iscritto all'Albo nazionale degli esperti che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
29. È vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
30. È vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici come taglio delle orecchie e della coda.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio.

Art. 10 - Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti o liberazioni effettuate da personale qualificato.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private ma compresi giardini e terreni appartenenti a privati, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, è obbligato a segnalare oltre che ai soggetti previsti dalla legge all'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
2. Nei giardini e terreni appartenenti a privati il proprietario, sempre con molta cautela, può racchiudere le esche rodenticida all'interno di appositi erogatori da posizionare all'aperto, come stabilito nella G.U. n°79 del 04/04/2009 e

ordinanze successive, onde minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali non bersaglio e di bambini.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili

1. È consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Gaeta secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola. La museruola non è obbligatoria per i cani addestrati che hanno ottenuto un regolare attestato di superamento del corso di educazione o superiori riconosciuti a livello nazionale oppure la tessera o attestato PCR® "Proprietario Cinofilo Responsabile" o similari, rilasciati da educatori o istruttori riconosciuti a livello nazionale. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. La salita sui mezzi di superficie è concessa dalla porta anteriore.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà posizionarsi in prossimità del conducente ed aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.
6. Possono accedere agli arenili/spiagge dopo il 31 marzo e fino al 30 settembre solo i cani per ciechi, disabili o adibiti al salvataggio dei natanti anche sportivo purché il suo conduttore/operatore porti al seguito il tesserino o documentazione che lo accerti, i conduttori/operatori sono obbligati a presentare ogni qualvolta richiesti i sopracitati documenti insieme al libretto sanitario a tutti gli organi adibiti al controllo compreso i gestori di stabilimenti balneari o bagnini. Dal 30 settembre al 31 marzo possono accedere agli arenili solo i cani debitamente accompagnati dal titolare, seguendo le norme comportamentali di cui al presente regolamento. È vietato condurre animali di altre specie sugli arenili/spiagge durante tutto il periodo dell'anno.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

Art. 14 - Divieto di offrire animali vivi in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere,

nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione e in iniziative preventivamente comunicate all'Ufficio competente.

Art. 15 - Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Per quanto concerne gli animali è consentito l'attendamento a circhi nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000: "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n°426 del 9 dicembre 1998. Non saranno concessi permessi in assenza dei requisiti richiamati, o a seguito di riscontrate violazioni delle norme previste dal presente regolamento.
2. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere considerata libero purché preventivamente comunicato all'Ufficio comunale competente, specificando tipo di specie e razze utilizzate ed il nominativo di un responsabile qualificato dell'animale.

Art. 16 - Smarrimento - Rinvenimento - Affidamento

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo entro 24 ore al Corpo della Polizia Municipale ed al Servizio veterinario Azienda USL competente.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio o alla Polizia Municipale. Per quanto attiene ai selvatici va effettuata ai Centri di Recupero autorizzati dalla Provincia.
4. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso. Il primo soccorso può essere svolto solo da medici veterinari o da volontari qualificati delle associazioni o da persone comunque qualificate in materia che a tal fine possono utilizzare anche mezzi o strutture proprie al fine di garantire il buon esito dell'intervento.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 17 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, ed alle Forze dell'Ordine, nonché al Corpo della Polizia Municipale. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento di un istruttore cinofilo (se si tratta di cani) e di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se affetti da malattie pericolose per la salute pubblica o gravemente malati e non più curabili, con attestazione del veterinario della ASL che la autorizza e se di comprovata pericolosità con attestazione anche di un addestratore o istruttore cinofilo riconosciuto a livello nazionale, con metodi eutanascici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

Art. 18 - Pet therapy

1. Il Comune di Gaeta promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio che gli permetta di operare in tal senso, oppure diploma da educatore cinofilo specializzato in pet therapy o istruttore, rilasciati esclusivamente dallo CSEN.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio competente che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli, ogni volta che iniziano tale attività o periodicamente, periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'istruttore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili, rifugi pubblici, o allevatori se di una specifica razza, alimentari o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 2.

Art. 19 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione sentito il parere dell'Ufficio competente in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione.
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita, qualora questo esponga gli animali stessi a forme di stress o di maltrattamento.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente, a seconda della specie, di acqua e di cibo.
4. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
5. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
6. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni 14.
7. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
8. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati o amatoriali, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
9. È tassativamente vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.

Art. 20 - Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che si rispetti l' Art. 3 del Decreto Legislativo 333 del 1998 (*Le operazioni di trasferimento, stabulazione,*

immobilizzazione, stordimento, macellazione e abbattimento devono essere condotte in modo tale da risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili).

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
3. È fatto divieto di macellare animali nelle “fattorie didattiche” durante la visita di minorenni.

Art. 21 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002, e previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

Art. 22 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Gaeta viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 23 - Associazioni Sportive

1. Le Associazioni sportive iscritte negli appositi elenchi, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
 - a) possono gestire in convenzione, eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
 - c) possono collaborare con l'Amministrazione comunale per il supporto tecnico/organizzativo di realizzazione di iniziative dedicate agli animali di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Parte IV

CANI



Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo articolo.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un'adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
4. Al fine di tutelarne il benessere, in deroga all'articolo 12 del Regolamento di Polizia Urbana, è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 8 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
3. Il comune ove non esistono vincoli paesaggistici e anche su terreni agricoli darà l'autorizzazione alla costruzione di box idonei alla custodia e al benessere dei cani stessi come al .2 a patto che vengano utilizzati esclusivamente per i cani e i loro accessori (mangimi, collari, spazzole, ecc).

Art. 27 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle Vie ed in altri luoghi aperti, frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola i cani che sono stati addestrati e quindi hanno ottenuto l'attestato PCR (proprietario cinofilo responsabile) purché non condotto in luoghi ad altissima densità di persone come feste, manifestazioni, mercati, comizi, ecc.
2. Nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico:
 - a) quando trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo;
 - b) quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forza Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali
 - c) quelli che partecipano a programmi di pet therapy.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio mediante apposita segnaletica.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. È vietato l'accesso ai cani nel raggio di cento metri dalle aree non recintate destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini fatta eccezione per i cani addestrati che hanno ottenuto un regolare attestato di superamento dell'esame PCR "Proprietario Cinofilo Responsabile", similari o superiori, ma rilasciati da educatori o istruttori riconosciuti a livello nazionale.
4. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile e museruola accompagnati dal proprietario o da

altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, autorizzati e realizzati dall'Ufficio competente, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti.

Art. 30 - Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Gaeta.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo o dai gestori delle attività stesse. Saranno invece esonerati dall'obbligo della museruola i cani addestrati che hanno superato l'esame PCR "Proprietario Cinofilo Responsabile", similari o superiori, ma rilasciate da educatori o istruttori riconosciuti a livello nazionale e che dovranno esibire su richiesta la documentazione necessaria per dimostrarlo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che inviano comunicazione all'Ufficio competente che rilascia apposita autorizzazione. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre tale autorizzazione, ben visibile, all'entrata del proprio locale, non essendo sufficiente un generico cartello di divieto.

Art. 31 - Cani liberi accuditi

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della normativa regionale che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro della Sanità

14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Gaeta riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.

2. Le associazioni animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono all'Ufficio competente ed al Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento dei cani.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni sportive cinofile o associazioni di volontariato animalista per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e/o comunale.
4. I cani liberi accuditi, dopo vaccinazioni e sterilizzazioni, devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome dell'associazione animalista di riferimento o del privato cittadino e portare una medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente la dicitura "cane libero accudito", recapito telefonico e dati del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale.
5. I cani liberi accuditi sono reimmessi sul territorio e sono seguiti a titolo gratuito, per quanto di competenza, dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale e/o comunale e dall'Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

Art. 32 - Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.
4. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste anche in aree private recintate dove gli escrementi devono essere rimossi almeno giornalmente.

Art. 33 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o con garante un Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l'Ufficio competente adotterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio.

Titolo V

GATTI



Art. 34 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti, minimo due, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza della colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 35 - Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 36 - Compiti dell’Azienda USL

1. L’Azienda USL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito anche tramite gattare ed associazioni animaliste all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 37 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove periodici corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una specifica colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell’Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza al competente Ufficio.
3. Al cittadino o cittadina gattaro/a è permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat pubblico e ad eventuali strutture preventivamente recintate costruite dal Comune nelle quali i gatti ricevono o trovano cibo, rifugio e protezione.

4. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 38 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Gaeta che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale. Le colonie feline censite sono tutelate con Decreto sindacale di appartenenza e tutela.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate e motivate di interesse pubblico.

Art. 39 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati e delle zone limitrofe dove i gatti stazionano in attesa del pasto, dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Parte VI

CAVALLI



Art. 40 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. È fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui:
 - a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
 - b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
 - c) il Servizio Veterinario Azienda USL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Art. 41 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.

2. Il rilascio di nuove licenze è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente.
3. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 42 - Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

Art. 43 - Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
2. È fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.

Art. 44 - Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

Titolo VII

AVIFAUNA



Art. 45 - Detenzione e tutela dell'avifauna

1. Per gli uccelli detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi *Columbia livia domestica*, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - a) è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, può prevedere di incentivare la distribuzione di mangime adatto antifecondativo anche con la collaborazione delle persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali. Il mangime verrà somministrato una volta individuata la zona o le zone di maggior presenza dei volatili e nei siti individuati sarà tassativamente vietato somministrare cibo (granaglie, sostanze varie, scarti e avanzi alimentari) ai piccioni durante il programma di sterilizzazione dei colombi urbani, al fine di evitare che gli animali non consumino o consumino in quantità ridotta il mangime medicato ;
 - b) è fatto obbligo ai proprietari di ogni tipo di immobile di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi nonché la caduta di eventuali escrementi dell'animale sul suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc...). A tal fine l'Ufficio competente provvede all'emissione di apposito atto di diffida e messa in mora ad adempiere, nel tempo di 40 giorni, nei confronti dei suddetti proprietari.
3. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree non possono essere esercitate con metodi cruenti e comunque devono ottenere autorizzazione dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
4. È vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centri di Recupero Animali Selvatici.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile nel rispetto delle attuali normative che, oltre alla tutela degli animali, garantiscono la tutela della salute pubblica, dell'ambiente e della convivenza civile, alle quali si rimanda. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali. I proprietari sono obbligati a rimuovere gli escrementi almeno una volta al giorno.

6. Il Comune acconsente che in terreni concessi in uso ad Enti o istituzioni che hanno fini di tutela vengano installate idonee gabbie, attrezzature e mezzi per il ricovero di volatili.

Art. 46 - Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli. Con Ordinanza Sindacale, su proposta dell'Ufficio comunale competente, potranno essere specificate tali dimensioni.
2. È obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. È fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - c) amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - d) mantenere i volatili legati al trespolo;
 - e) distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocimento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori;
 - f) danneggiare o distruggere i nidi di uccelli nel periodo riproduttivo. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio addetto;
 - g) effettuare potature di siepi ed alberi impiantati su suolo pubblico che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali nel periodo riproduttivo;
 - h) esporre volatili selvatici;
 - i) è vietato l'uso di dissuasori acustici per uccelli tranne quelli autorizzati dal competente Ufficio comunale;
 - l) il presente comma 4 non si applica agli autorizzati Centri di Recupero animali selvatici.

Parte VIII

ANIMALI ACQUATICI



Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario non deve essere inferiore a 2 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 49 - Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 48;
 - b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
 - c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;

- d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
- e) tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

Parte IX

ANIMALI ESOTICI



Art. 50 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. È fatto divieto assoluto a chiunque di abbandonare animali esotici nell'ambiente ed in natura.
8. Chiunque trovi un animale esotico, o ritenuto tale, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Corpo di Polizia Municipale o al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio per il suo recupero.
9. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
10. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitaria locale territoriale competente.
11. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
12. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
13. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per

territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.

15. Nella fase istruttoria spetta al Servizio veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.

16. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Parte XII

DISPOSIZIONI FINALI



Art. 51 - Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 11, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 200,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.
4. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente anche in collaborazione con la Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 52 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, persone delegate dal comune, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

2. La Polizia Municipale e le persone delegate dal comune vigilano ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532 sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animalista riconosciute nell'Albo regionale del volontariato, Associazioni sportive cinofile, sezioni ambiente o sanità, e le Onlus.
4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute nel Regolamento Veterinario e nelle ordinanze sindacali del Comune di Gaeta precedentemente emesse.

Art. 54 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 32, 49, 51.
2. Le previsioni dell'articolo 24 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare vegan sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Si riportano di seguito i recapiti e gli indirizzi con i nominativi dei responsabili degli Enti, degli Uffici, delle Associazioni e delle Organizzazioni richiamate nei precedenti articoli del regolamento al momento della sua approvazione:

Ente	Indirizzo	Telefono	Responsabile
Organi di vigilanza			
Servizio Veterinario ASL			
Organismi competenti dello Stato			
Polizia Municipale			
Centri di recupero autorizzati dalla Provincia			
Istituti scientifici autorizzati			

Ufficio comunale competente per la tutela degli animali			
Associazioni animaliste			
Associazioni ambientaliste			
Forze dell'ordine			
Canile Comunale			
Canile convenzionato			
Canile privato			
Organi di controllo			
Associazioni sportive cinofile			
Associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo Regionale			
Allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio			
Centri di Recupero animali selvatici			
Commissione regionale			
Struttura di accoglienza			
Servizio ispettivo Annonario			
Albo regionale del volontariato			
Ufficio Diritti Animali			